



Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero delibera 9 del 05.04.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **cinque** del mese di **aprile** alle ore **19.00**, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
CATELLA CHIARA	Presente
AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR	Presente
CACCIA MARCO	Presente
BIANCHI CARLO	Presente
MALNATI GENZIANA	Presente
MAZZAGATTI MASCIA	Presente
RENOSTO RENATO	Presente
BERNASCONI ALESSANDRA	Assente
BUZZI SILVIA	Presente
SOPRANI MARCELLO	Presente
CANTALUPPI MONICA	Assente
NERI STEFANO	Presente
FRATTINI VIVIAN	Presente

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

E' presente l'Assessore esterno Bertoni Sergio.

Partecipa il **Segretario Comunale dr. ssa Bruna Guida**

La sig.ra **Chiara Catella Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/06/2020 mediante la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 e seguenti;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779,

pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Rilevato che i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Cantello è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993 che individua i comuni montani;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

Visto:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 725.000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, succintamente verbalizzati come segue:

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Mazzagatti che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

Consigliere Soprani: abbiamo notato una piccola riduzione per la concessione in uso ai familiari ma siamo ancora lontani dalle nostre proposte di abbattimento, perciò il nostro voto è contrario.

Conclusa la fase della discussione.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli, n. 8 contrari n. 3 (Soprani, Neri, Frattini) astenuti /, legalmente espressi su 11 componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9	4,00 per mille
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	Assimilata ad abitazione principale
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)	0,00 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati gruppo "D"	10,60 per mille
AREE EDIFICABILI	8,80 per mille
Abitazioni date in uso gratuito a genitori o figli residenti	9,40 per mille
Ordinaria (altri fabbricati)	10,60 per mille

- 2) Di stabilire per l'anno 2022 che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nelle categorie A/1-A/8-A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- 5) di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, n.11 contrari n. / astenuti /, legalmente espressi su 11 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D,lgs n. 267/2000, data l'urgenza di procedere all'adozione dei successivi atti.

Sottoscritta dal Sindaco

Chiara Catella
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale

dr.ssa Bruna Guida
con firma digitale